



Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud
Nucleo per le politiche di coesione (DPCoeS - NUPC)

LINEE GUIDA PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTANZA STRATEGICA 2021-2027

RETE INFORM ITA

LG-COM OIS 2.0

NOVEMBRE 2024 Ver 2.0

COESIONE
ITALIA



Premessa.....	3
PARTE I – Le Operazioni di Importanza Strategica	5
Adeempimenti minimi nazionali ed europei	8
PARTE II – Azioni, informazioni e ruoli	12
Ruolo dello Stato Membro	13
Ruolo delle Autorità di Gestione e organismi Intermedi	13
Ruolo dei Beneficiari	15
Le Operazioni di Importanza Strategica su OpenCoesione	15
Strumenti per una comunicazione multilivello	17
Ammissibilità delle spese, verifiche e rettifiche finanziarie	19

Premessa

La stagione di programmazione dei fondi europei per la coesione 2021-2027 presenta numerose novità in materia di comunicazione e visibilità.

Nello specifico, oltre alle novità formalmente introdotte dal Regolamento generale¹, a livello italiano è stato avviato un percorso collaborativo con la Rete nazionale dei comunicatori INFORM ITA, allo scopo di definire un quadro attuativo il più sinergico e sistematico possibile in termini di visibilità (logo unitario), misurazione dei risultati (indicatori comuni per le attività di comunicazione), rafforzamento della Rete e delle competenze necessarie a migliorare la percezione e la conoscenza della politica di coesione, dei progetti realizzati e delle opportunità rese disponibili a livello nazionale e territoriale.

Il presente documento recepisce organicamente gli obblighi e gli indirizzi definiti dalla Commissione europea sulle attività di comunicazione delle cosiddette **Operazioni di Importanza Strategica (OIS)**.

Come noto, l'art. 50 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento UE 2021/1060 prevede una serie di specifici adempimenti per tali Operazioni che, in parte, sono stati già oggetto di apposita declinazione all'interno di un *toolbox* messo a disposizione dalla stessa Commissione europea². Le Linee Guida qui riportate intendono definire una ulteriore sistematizzazione a livello di Stato Membro, con lo scopo di accompagnare le Autorità di Gestione, gli Organismi Intermedi e i soggetti beneficiari dei Programmi nella definizione di tempi, modalità e investimenti per le attività di comunicazione delle Operazioni di Importanza Strategica.

La presente versione delle Linee Guida è il risultato dell'ultimo aggiornamento effettuato a seguito del confronto all'interno della Rete INFORM ITA e tra il Coordinamento nazionale, la Commissione europea e le Autorità di Gestione.

¹ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante norme comuni disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e norme finanziarie per tali fondi e per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e il Fondo Sicurezza interna e lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

² Communicating Operations 2021-2027. *A practical toolbox*

Le Linee Guida potranno essere integrate in successive versioni, anche per fornire ulteriori risposte ai fabbisogni emergenti nell'ambito del confronto e dello scambio continuo delle esperienze maturate all'interno della Rete INFORM ITA.

PARTE I – Le Operazioni di Importanza Strategica

Ritenute dei veri e propri pilastri per l'efficacia della strategia di comunicazione (europea e nazionale) della programmazione 2021-2027, le **Operazioni di Importanza Strategica sono ritenute tali in quanto assumono una funzione primaria nell'affermazione degli obiettivi di un Programma e della stessa politica di coesione.**

Per questo motivo, secondo quanto previsto dall'art. 2 punto 5 del Regolamento 2021/1060, tali operazioni "sono soggette a particolari misure di sorveglianza e comunicazione". In altri termini, la loro rilevanza nel realizzare gli obiettivi di *policy* evidenzia una certa potenzialità nella valorizzazione degli investimenti realizzati, ma anche e soprattutto nel miglioramento della reputazione e della percezione della politica di coesione e della stessa azione di sostegno dell'Unione europea verso i territori degli Stati membri.

"La comunicazione sulle operazioni di importanza strategica cerca di raccontare la storia del Programma in modo simbolico e di avvicinare così i risultati della politica di coesione alla comprensione più diretta e immediata da parte dei cittadini. In quest'ottica, comunicare operazioni di importanza strategica dovrebbe anche raccontare la storia dei valori fondamentali dell'Unione e dei principi orizzontali della politica di coesione, come espressi nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e nell'articolo 9 del Regolamento generale. Questi si riferiscono al rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, del pluralismo, della non discriminazione, della tolleranza, della giustizia, della solidarietà e dell'uguaglianza tra donne e uomini, mainstreaming di genere, integrazione di una prospettiva di genere, accessibilità per le persone con disabilità, promozione dello sviluppo sostenibile e principio "non arrecare danni significativi" ³.

³ Ibidem

Dal punto di vista del perimetro di applicazione, la lettura del combinato disposto degli articoli 2, 40, 46, 50 e 73 del Regolamento generale evidenzia che le particolari misure di comunicazione e visibilità non sono solo previste per le Operazioni di Importanza Strategica, ma anche per quelle operazioni il cui costo totale **supera i 10 milioni di euro**⁴.

Di fatto, è opportuno sottolineare che non sempre le due caratteristiche devono o possono coesistere per la medesima operazione.

Nel caso delle OIS, infatti, queste sono espressamente individuate all'interno dell'Appendice 3 al Programma⁵ quali operazioni che, come già detto, contribuiscono in modo significativo alla realizzazione degli obiettivi del Programma. Non è, dunque, la mera dimensione finanziaria a rendere l'operazione rilevante dal punto di vista strategico, ma la sua capacità di impatto sul territorio (es. sistematicità, capacità di attivare leve di sviluppo, peso specifico come leva abilitante, innovatività, impatto sulla componente di transizione verde o digitale, etc). In base alle disposizioni del Regolamento generale, inoltre, l'elenco delle operazioni previste al momento della presentazione del Programma non pregiudica una corretta procedura di selezione in fase di attuazione. Non tutte le operazioni pianificate, dunque, potrebbero essere selezionate per il finanziamento o, al contrario, potrebbero esserne selezionate altre non previste inizialmente. Ciò comporta che l'elenco delle operazioni previste può essere modificato, informando la Commissione ai sensi dell'art. 73, paragrafo 5 del Regolamento generale e senza che si renda necessaria alcuna modifica formale al Programma relativamente a questo aspetto.

Nel caso delle operazioni con costo superiore ai 10 milioni di euro, queste possono anche potenzialmente non essere inserite nell'elenco delle Operazioni di Importanza Strategica, ma di fatto vanno trattate, ad eccezione delle operazioni di Assistenza Tecnica, nel medesimo modo in termini di visibilità e adempimenti, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione di almeno un evento o di un'attività di comunicazione dedicata⁶. **Pertanto, a livello nazionale, tali operazioni sono del tutto equiparate alle Operazioni di Importanza Strategica e sono ricomprese, all'interno del presente documento, nella medesima definizione.**

⁴ Il volume di costo è fissato in 5 milioni di euro per i progetti Interreg, che seguono il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e da strumenti di finanziamento esterno.

⁵ Ai sensi dell'art. 22, paragrafo 3, Regolamento (Ue) 2021/1060. L'Appendice 3 del Programma può essere aggiornata in accordo con la Commissione Europea senza che ciò richieda una nuova approvazione da parte della CE del Programma stesso.

⁶ Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1 lettera e), Regolamento (Ue) 2021/1060.

Tale indirizzo è valido per le operazioni cofinanziate dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF, dal FEAMPA, dal fondo FAMI, dal ISF e da BMVI.

In Italia, all'atto di approvazione dei Programmi nazionali e regionali 2021-2027, sulla base delle informazioni contenute nell'Allegato 3 di ciascun Programma, sono state individuate 205 Operazioni di Importanza Strategica dai programmi FESR e FSE+⁷. I successivi aggiornamenti dell'Allegato 3 hanno portato, a settembre 2024, a 214 il numero di OIS selezionate, la cui articolazione per Obiettivi Strategici è riportata nel grafico che segue.

Figura 1 – Operazioni di Importanza Strategica indicate nell'Allegato 3 dei Programmi italiani approvati dalla CE per il ciclo 2021-2027 (PN, PR FESR, PR FESR FSE+, PR FSE+, CTE ad AdG Italiana)⁸




L'analisi per tipologia di Programma mostra una significativa presenza di OIS selezionate nei Programmi Regionali 2021-2027 che, nella fase di prima approvazione dei Programmi rappresentavano il 72% delle OIS complessivamente indicate nell'Allegato 3. Il successivo aggiornamento dei Programmi, e in particolare dell'Allegato 3, porta tale quota al 62%, con riferimento, a settembre 2024.

⁷ I Programmi finanziati dai fondi FAMI, ISF e BMVI non presentano l'allegato 3 con l'elenco delle Operazioni di Importanza Strategica. L'Allegato 3 del Programma FEAMPA nella prima approvazione da parte della CE non indica puntualmente il numero di OIS selezionate ma solo gli Obiettivi specifici interessati. Si precisa inoltre che il PN Ricerca e Innovazione si riserva di definire il numero di OIS in corso di attuazione del Programma.

⁸ Fonte dati: Appendice 3 dei Operativi approvati come da SFC al 25/09/2024. Universo osservato: PN, PR FESR, PR FSE+, PR FESR FSE+, CTE AdG Italiana.

Figura 2 – Distribuzione delle Operazioni di Importanza Strategica per tipologia di Programma 2021–2027 (PN, PR FESR, PR FESR FSE+, PR FSE+, CTE ad AdG Italiana)⁹



ADEMPIMENTI MINIMI NAZIONALI ED EUROPEI

Secondo quanto previsto dal Regolamento generale e dagli indirizzi nazionali dello Stato membro, gli adempimenti in materia di Operazioni di Importanza Strategica sono sostanzialmente quelli riportati nell'infografica seguente (Figura 3) e riferiti alle diverse fasi del ciclo di vita programmatico:


Inclusione delle OIS nell'Appendice 3 del Programma, in fase di presentazione del medesimo in SFC. Si tratta di un'azione prevalentemente orientata al principio di trasparenza programmatica;

Comunicazione alla Commissione europea e al Responsabile unico nazionale per la comunicazione, entro un mese dalla selezione dell'operazione. Si tratta di un'azione, prevalentemente orientata a consentire il massimo grado di aggiornamento della base informativa della Commissione e del Responsabile nazionale, anche in funzione di possibili sinergie per la definizione di azioni di comunicazione e visibilità in ambito nazionale ed europeo. In fase di comunicazione della OIS, l'Autorità di Gestione dovrà assicurare alla Commissione europea e al Responsabile unico tutte le informazioni minime pertinenti previste ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3 del

⁹ Fonte dati: Appendice 3 dei Operativi approvati come da SFC al 25/09/2024.
Universo osservato: PN, PR FESR, PR FSE+, PR FESR FSE+, CTE AdG Italiana.

Regolamento generale così come integrato dalla nota Ares(2023) 7048364 del 17 ottobre 2023¹⁰ nell'elenco delle operazioni selezionate per il sostegno dei Fondi. A tale proposito, la Commissione europea ha definito un format di comunicazione che il Responsabile unico nazionale ha provveduto a digitalizzare per semplificare la compilazione delle informazioni e consentire sia la generazione del modulo in formato .pdf da trasmettere successivamente alla Commissione europea per il tramite della piattaforma SFC, sia l'invio diretto delle informazioni al coordinamento nazionale.

Figura 3 – Adempimenti richiesti per le Operazioni di Importanza Strategica nel ciclo di vita dei Programmi UE 2021-2027



Organizzazione di un evento e/o di un'attività di comunicazione per ciascuna OIS, anche mediante una informazione preventiva alla Commissione europea e al Responsabile unico nazionale per la comunicazione, finalizzata al loro massimo coinvolgimento e alla costruzione delle opportune sinergie comunicative. I materiali di comunicazione connessi all'evento o all'attività di comunicazione dovranno essere trasmessi, laddove richiesti, senza alcuna restrizione di diritti e licenze d'uso per possibili ulteriori azioni di comunicazione da parte della Commissione europea o del Responsabile unico nazionale. Questa rappresenta il cuore dell'attività di comunicazione e visibilità dell'Operazione di Importanza Strategica.

¹⁰ www.politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/la-programmazione-2021-2027/strategie-2021-2027/comunicazione-coesione-2021-2027/materiali-e-strumenti-della-commissione-europea-per-comunicazione-e-visibilita/

Nel caso di OIS multi-intervento, attuate sia tramite un soggetto singolo che tramite differenti soggetti beneficiari (es. bando unico), è possibile prevedere una unica attività di comunicazione «sistemica» a livello di Operazione. Ne consegue che può essere organizzato anche un «Evento unico di Operazione» per adempiere agli obblighi regolamentari. Nulla osta, ovviamente, che i singoli beneficiari/attuatori possano organizzare anche attività/eventi relativi ai singoli progetti, sempre in stretto coordinamento con l'Autorità di Gestione o il beneficiario dell'Operazione. Nel caso si opti per un unico evento, l'organizzazione può essere demandata direttamente all'Autorità di Gestione e/o al beneficiario principale, il quale mantiene la titolarità delle risorse dedicate alla comunicazione nell'ambito della OIS multi-intervento e assicura il massimo coinvolgimento dei beneficiari dei singoli progetti/interventi.

Esame, da parte del Comitato di Sorveglianza, dell'avanzamento delle Operazioni di Importanza Strategica. Si tratta di includere, in ciascun Comitato di Sorveglianza, un punto specifico all'ordine del giorno che possa consentire l'esame di una o più Operazioni di Importanza Strategica previste nel Programma, non solo al fine di garantire la massima trasparenza, ma anche di attivare possibili azioni di scambio e interazione sull'andamento di tali operazioni. Le informative dei CDS dovranno essere trasmesse sempre al Responsabile unico per la comunicazione anche per consentire il tempestivo aggiornamento dell'informativa da trasmettere alla Commissione europea da parte dello Stato membro e da tenere all'interno della riunione di riesame annuale della performance¹¹.

Box 1 – Come trasferire le informazioni sulle Operazioni di Importanza Strategica al Responsabile unico nazionale per la comunicazione

Tutte le Amministrazioni titolari dei Programmi devono trasmettere, entro un mese dalla selezione della singola Operazione di Importanza Strategica, una specifica comunicazione contenente i seguenti dettagli: Fondo, Obiettivo Specifico, Codice locale progetto, Codice Unico Progetto (CUP), Codice fiscale Beneficiario, Nome Beneficiario, Denominazione Operazione (campo che non deve contenere codici di progetto, né nomi di persone fisiche), Sintesi Operazione (breve descrizione dei contenuti progettuali con specificazione dello scopo dell'operazione e dei risultati attesi), Data inizio Operazione, Data fine Operazione (data prevista o effettiva di pieno esercizio o funzionalità del progetto), Costo Totale, Spesa ammissibile, Tasso di cofinanziamento UE (rapporto tra il valore dei Fondi europei attribuiti all'Operazione e il valore

¹¹ Ai sensi dell'art. 41, paragrafo 3 del Regolamento generale

dell'Operazione rendicontabile sul Programma), CAP riferito alla localizzazione dell'Operazione, Paese, Campo di intervento.

Le informazioni devono essere trasmesse attraverso il form disponibile all'indirizzo <http://opencoesione.gov.it/su/01a>

Con la compilazione e l'invio del form, il coordinamento riceve in tempo reale tutte le informazioni relative all'Operazione. L'interessato, invece, riceve automaticamente a mezzo e-mail una versione *.pdf della scheda già pronta per il caricamento sul sistema SFC della Commissione europea. Laddove il beneficiario coincida con l'Autorità di Gestione del Programma, il file ricevuto via email è già pronto per il caricamento in SFC. Laddove, invece, il beneficiario non coincida con l'Autorità di Gestione, sarà cura del beneficiario medesimo trasmetterlo a mezzo e-mail all'Autorità di Gestione del Programma di riferimento ai fini del caricamento in SFC.

PARTE II – Azioni, informazioni e ruoli

Come descritto nel precedente paragrafo e secondo quanto previsto dal Capo III del Regolamento 2021/1060 in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione, è opportuno ricordare che gli Stati membri, le Autorità di Gestione, gli Organismi Intermedi e i Beneficiari assicurano, ciascuno nell'esercizio del proprio ruolo e dei propri compiti, la massima visibilità del sostegno ricevuto dai fondi europei utilizzando tutti gli strumenti e le regole previste nell'ambito del Regolamento generale, del suo Allegato IX e di quanto stabilito dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud in materia di Logo unico nazionale e di coordinamento nazionale per la comunicazione.

Anche per le Operazioni di Importanza Strategica e dei loro risultati, gli Stati membri, le Autorità di Gestione, gli Organismi Intermedi e i Beneficiari garantiscono la massima aderenza alle regole di visibilità, trasparenza e comunicazione, anche per determinare quell'effetto leva sulla percezione dei fondi strutturali e della politica di coesione nei confronti dei diversi *target* di riferimento e dell'opinione pubblica in generale.

Box 2 – Una denominazione più comunicativa per le Operazioni di Importanza Strategica

Il termine "Operazione di Importanza Strategica" utilizzato nei regolamenti UE 2021-2027 per definire la strategicità di alcuni interventi nel realizzare gli obiettivi di *policy* di un Programma, non rappresenta un vincolo per la comunicazione. Ciascuno Stato Membro può infatti utilizzare, se lo ritiene, locuzioni diverse volte a facilitarne la divulgazione.

Considerato il fatto che in Italia le OIS e le Operazioni > 10M€ a livello nazionale vengono completamente equiparate, il confronto interno alla Rete nazionale dei comunicatori INFORM ITA avviato a maggio 2023 ha portato a indicare il termine di Progetti *Europa 27* per la comunicazione pubblica di queste operazioni e per l'organizzazione di eventi e iniziative.

RUOLO DELLO STATO MEMBRO

Per il tramite del Responsabile unico della comunicazione, lo Stato membro assicura alla Commissione europea:

- un **aggiornamento costante dell'elenco delle operazioni di importanza strategica**, con la relativa tempistica di selezione delle operazioni finalizzata a costituire anche un sistema di *early warning* sulle diverse scadenze previste per gli adempimenti di cui al paragrafo 3;
- un **aggiornamento costante degli eventi, delle attività e dei prodotti di comunicazione e visibilità** (previsti e realizzati) connessi alle Operazioni di Importanza Strategica dei singoli Programmi;
- l'elaborazione delle **sintesi relative all'informativa** sulle azioni di visibilità per le Operazioni di Importanza Strategica di cui all'art. 41. Paragrafo 3 del Regolamento generale, da trasmettere alla Commissione europea da parte dello Stato membro ai fini della riunione di riesame annuale della performance.
- la realizzazione di una **library digitale delle Operazioni di Importanza Strategica** sul portale unico nazionale, anche per il tramite delle sezioni web dei singoli Programmi di cui al successivo paragrafo;
- la **selezione delle Operazioni di Importanza Strategica** da inserire nella pianificazione delle azioni di valorizzazione di sistema, in ambito nazionale ed europeo, per il tramite di messaggi e prodotti di comunicazione da veicolare attraverso canali/eventi nazionali (es. portale unico, scambio di buone prassi a livello di Reti INFORM Nazionali) ed europei (es. Rete INFORM EU).

RUOLO DELLE AUTORITÀ DI GESTIONE E ORGANISMI INTERMEDI

Le Autorità di Gestione, oltre al compito di selezionare le Operazioni di Importanza Strategica ai sensi dell'art 73 del Regolamento generale, fornendo entro un mese alla Commissione europea e al Responsabile unico nazionale le informazioni minime di cui all'art. 49 paragrafo 3 del medesimo Regolamento per le operazioni selezionate per il sostegno dei Fondi, hanno il compito fondamentale di assicurarne la massima visibilità anche fungendo, per il tramite dei responsabili della comunicazione dei singoli Programmi, da elemento connettore verso il Responsabile unico nazionale delle informazioni disponibili presso Organismi Intermedi e i Beneficiari, nonché vigilando e trasferendo verso questi i relativi obblighi di comunicazione e visibilità.

Nel caso di presenza di Organismi Intermedi, infatti, è compito dell'Autorità di Gestione mettere in campo gli strumenti di raccolta delle informazioni relative alle Operazioni di Importanza Strategica (e alle loro azioni di comunicazione e relative tempistiche e scadenze) afferenti a tali Organismi, prevedendo l'obbligo, nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo, del popolamento e rilascio delle informazioni e dei

prodotti/attività di comunicazione in possesso dei medesimi Organismi Intermedi e del rispetto delle relative scadenze previste.

È opportuno che le Autorità di Gestione organizzino seminari esplicativi, anche con il supporto del Responsabile nazionale, per informare preventivamente i propri Organismi Intermedi o i potenziali beneficiari degli obblighi afferenti alle Operazioni di Importanza Strategica.

L'Autorità di Gestione ricopre una posizione rilevante anche nel sostenere azioni di comunicazione dedicate ad amplificare i messaggi relativi a una o più Operazioni di Importanza Strategica con azioni dedicate, con campagne organiche e/o tematiche, con la valorizzazione e l'invito di Beneficiari a eventi organizzati direttamente dall'Autorità di Gestione, oltre che coinvolgendo le Operazioni di Importanza Strategica nella comunicazione quotidiana dei propri canali digitali e sul Portale unico nazionale. Inoltre, l'Autorità di Gestione garantisce che il materiale di comunicazione e visibilità, anche a livello dei Beneficiari, sia messo a disposizione della Commissione europea e del Responsabile unico nazionale, su richiesta, e senza tuttavia comportare costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo significativo per i Beneficiari o per l'Autorità di Gestione¹².

Infine, l'Autorità di Gestione ha l'obbligo di implementare una sezione specifica del sito di Programma sulle Operazioni di Importanza Strategica. Questa sezione dovrebbe essere sempre accessibile dal primo livello di navigazione (*home page*) e contenere sia l'elenco navigabile, filtrabile e in formato aperto delle OIS, sia una presentazione di ciascuna OIS sotto forma di scheda multimediale contenente i seguenti campi e contenuti minimi in almeno due lingue:

- Titolo dell'operazione
- Breve descrizione dell'operazione
- Fondo Interessato
- Obiettivo strategico
- Obiettivo specifico
- Costo totale (distinto per quota Ue e altre fonti di finanziamento)
- Stato di avanzamento finanziario (Programmato/Impegnato/Spesa)
- Stato di avanzamento procedurale (Fase di progettazione, fase di esecuzione, fase di chiusura, Concluso)
- Motivazione dello stato avanzamento (campo aperto da compilare in caso di criticità che impattano sull'avanzamento finanziario e/o procedurale)
- Data inizio prevista e data fine prevista
- Stato di esecuzione dell'OIS con sistema semaforico (In linea con i tempi, In ritardo, In anticipo)

¹² Ai sensi dell'art. 49, paragrafo 6, del Regolamento generale

- Fotogallery e multimedia (video, foto, spot, e audio/podcast connessi all'OIS)
- Scaffale editoriale (Report, Prodotti di comunicazione, campagne etc connessi all'OIS)
- Calendario eventi (svolti e in programma)
- Geolocalizzazione
- Articoli correlati
- Utility (eventuali canali social o siti web dedicati)

RUOLO DEI BENEFICIARI

In linea con quanto previsto dall'art. 50 del Regolamento (Ue) 2021/1060, è sempre responsabilità dei beneficiari adempiere alla necessità di rendere conoscibile il sostegno fornito dai fondi all'operazione. Tale responsabilità è valida anche per le Operazioni di Importanza Strategica¹³. Nello specifico, è responsabilità del Beneficiario non solo assicurare la realizzazione dell'evento o dell'attività di comunicazione prevista dagli adempimenti regolamentari, oltre che i relativi tempi di preavviso e coinvolgimento della Commissione europea e del coordinamento nazionale per il tramite dell'Autorità di Gestione, ma anche assicurare il massimo aggiornamento e inserimento delle informazioni necessarie all'Autorità di Gestione per popolare la propria area web relativa alle Operazioni di Importanza Strategica.

LE OPERAZIONI DI IMPORTANZA STRATEGICA SU OPENCOESIONE


Per valorizzare i contenuti comunicativi associati alle OIS, sul portale unico nazionale OpenCoesione viene creata una sezione dedicata in cui sono rese disponibili le principali informazioni descrittive delle OIS di ciascun Programma con i materiali di comunicazione prodotti dai beneficiari.

Tale sezione è il frutto delle attività di co-progettazione e collaborazione scaturite nell'ambito della Rete INFORM ITA.

La sezione dedicata alle OIS sul portale unico potenzia pertanto l'accessibilità e la visibilità delle azioni di comunicazione intraprese.

¹³ Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento generale

Figura 4 – Pagina sul portale unico OpenCoesione dedicato alla raccolta e diffusione delle Operazioni di Importanza Strategica per tipologia di Programma 2021-2027 (PN, PR FESR, PR FESR FSE+, PR FSE+, CTE ad AdG Italiana)¹⁴



Una volta entrato a regime il Sistema Nazionale di Monitoraggio 2021-2027, nella sezione OIS di OpenCoesione le informazioni vengono integrate con quanto trasmesso al Sistema, facilitando inoltre il riuso da parte delle stesse Amministrazioni titolari anche attraverso la disponibilità di *widget* (cioè moduli grafici esportabili attraverso codice html).

¹⁴ Fonte dati: schede compilate e tramite lo strumento messo a disposizione da OpenCoesione per generare in modo automatico il pdf da inviare alla Commissione europea per il tramite di SFC raggiungibile al seguente link <http://opencoazione.gov.it/su/01a>.

STRUMENTI PER UNA COMUNICAZIONE MULTILIVELLO


In linea con gli obblighi descritti sin qui e per ridurre al massimo gli oneri per tutti gli attori coinvolti nel sistema multilivello della comunicazione, è stato definito un flusso di comunicazione a cascata secondo un modello di piramide rovesciata. L'obiettivo è favorire una comunicazione condivisa a tutti i livelli, dal Beneficiario fino alla Commissione europea.

Per tale motivo, le comunicazioni di cui all'art. 50 paragrafo 1 lettera e) dovranno avvenire tramite il modulo "Visibilità, trasparenza e comunicazione di SFC2021", anche laddove siano state date comunicazioni per le vie brevi attraverso il *desk officer* di Programma. Tale modello consente non solo l'efficace comunicazione a monte nei confronti della Commissione europea, ma anche una organizzazione del flusso di raccolta di iniziative e informazioni provenienti da Beneficiari e Organismi Intermedi da parte dell'Autorità di Gestione che, in questo modo, potrà assicurare il corretto e necessario trasferimento delle informazioni al Responsabile unico e, dunque, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, come rappresentato nella successiva figura 3, il modello della piramide rovesciata prevede che i Beneficiari delle Operazioni di Importanza Strategica trasferiscano tempestivamente le informazioni sulle attività di comunicazione direttamente all'Autorità di Gestione o, laddove esistenti, per il tramite dell'Organismo Intermedio di riferimento. Una volta raccolte tali informazioni sarà cura direttamente dell'Autorità di Gestione provvedere ad informare la Commissione europea e il Responsabile unico secondo tempi e modalità già definite.

Con questo approccio si restituisce centralità alla rete dei responsabili della comunicazione e si intende garantire la massima tempestività e uniformità delle informazioni trasmesse alla Commissione europea. Si tenga presente che la responsabilità di coinvolgere la Commissione e l'Autorità di Gestione spetta sempre ai Beneficiari, ma che grazie a questo modello l'Autorità di Gestione può affiancare e integrare le informazioni sull'Operazione di Importanza Strategica, sulla relativa attività di comunicazione in modo tempestivo e organico (es. il *toolbox* europeo suggerisce che per la Commissione europea la comunicazione avvenga due o tre mesi prima e contenga sempre dettagli riguardanti le informazioni di base del progetto, l'ora, il luogo, la natura dell'evento o dell'attività, il formato, il ruolo previsto del rappresentante della Commissione nell'evento, che auspicabilmente dovrebbe essere attivo).

Figura 5 – Il modello di comunicazione a piramide rovesciata applicato ai flussi informativi delle Operazioni di Importanza Strategica



AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, VERIFICHE E RETTIFICHE FINANZIARIE

Al fine di riservare alle attività di comunicazione importi congrui e non eccessivi rispetto alle disponibilità finanziarie delle OIS e degli interventi di importo superiore ai 10 milioni di euro, si forniscono alcune indicazioni con l'obiettivo di favorire l'omogeneità degli investimenti per la comunicazione, da realizzare sempre in sinergia con l'Autorità di Gestione e con il responsabile della comunicazione del Programma. Le spese relative alle attività di comunicazione dell'Operazione di Importanza Strategica devono essere incluse all'interno del quadro economico dell'Operazione stessa e possono essere finanziate a valere sulla relativa azione di finanziamento per il Beneficiario indicativamente entro il limite massimo del 3%, tenendo comunque conto della dimensione finanziaria del progetto. Per gli interventi di importo superiore ai 10 milioni di euro si può considerare indicativamente quale limite massimo il 2%. Per quanto concerne l'ammissibilità della spesa, si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 e tutt'ora vigente anche con riferimento al periodo di programmazione 2021-2027¹⁵. Si precisa inoltre che, per garantire l'ammissibilità di tali spese alla rendicontazione nell'ambito del quadro economico del Progetto, gli importi destinati alla comunicazione possono essere inseriti nella voce maggiormente coerente con visibilità, comunicazione, informazione e pubblicità in cui, ad esempio, è prevista la copertura dei costi per le targhe da apporre, secondo gli obblighi regolamentari, per dare visibilità al sostegno ricevuto da risorse della coesione europea.

Laddove siano disponibili risorse di assistenza tecnica afferenti alla categoria di intervento "179 – Informazione e comunicazione", o dove il Beneficiario coincide con l'Autorità di Gestione e/o l'Organismo Intermedio, le spese di comunicazione relative all'Operazione di Importanza Strategica sono, in alternativa, ammissibili direttamente su tale priorità di Assistenza tecnica. Pertanto, se previste nel servizio di comunicazione in capo alle risorse di Assistenza tecnica, tali attività possono rientrare in tale servizio secondo le specifiche dettate dall'Autorità di Gestione e dai relativi rapporti contrattuali con i fornitori di servizi.

¹⁵ A tale riguardo il riferimento è a quanto previsto dall'articolo 11 comma 1 che riporta in particolare: *"Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purché previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità dell'operazione medesima"*.

Vista l'esplicita responsabilità del beneficiario di Operazioni di Importanza Strategica a rendere conoscibile il sostegno dei Fondi seguendo specifiche disposizioni dell'articolo 50 del Regolamento generale, nei casi in cui non siano rispettati gli adempimenti in materia di comunicazione delle Operazioni di Importanza Strategica e/o non siano state messe in atto esplicite azioni correttive di eventuali carenze di adempimento, l'Autorità di Gestione applica misure di rettifica finanziaria cancellando fino al 3% del sostegno dei Fondi all'operazione interessata. Le rettifiche saranno trattate allo stesso modo di qualsiasi altra rettifica finanziaria applicata ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento sulle Disposizioni Comuni.